

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana 08/08/1998 n. 461
legge 109/94 Articoli 35, 36 - Codici 35.1, 36.1

Ai sensi dell'art. 25 D.M. 9 marzo 1989 n. 172, recante disposizioni regolamentari per l'attuazione delle normative in materia di albo nazionale dei costruttori, nel caso di decesso del titolare di Impresa individuale, ovvero per effetto di atto di fusione, di conferimento o di cessione di complesso aziendale, è ammesso il recupero totale o parziale dell'iscrizione a favore dell'Impresa avente causa, alla quale nel periodo compreso tra la variazione soggettiva ed il successivo provvedimento di iscrizione deve essere consentita l'ammissione alle gare; peraltro, in detta ipotesi l'ammissione alle gare è subordinata alla produzione, da parte dell'Impresa avente causa, dei certificati richiesti dai bandi di gara per i concorrenti. La situazione che l'Impresa conferitaria in base a fusione o cessione abbia la stessa idoneità ad operare nel settore dei pubblici appalti in precedenza riconosciuta all'Impresa conferente consente l'ammissione alle gare di appalto di opere pubbliche fino alla conclusione del procedimento di recupero integrale dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori in favore dell'Impresa avente causa, ma non esime quest'ultima dall'onere di dimostrare la sussistenza del requisito della capacità finanziaria non solo per se stessa ma anche per l'Impresa conferente.